



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI** gli articoli 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono i titoli di preferenza valutabili, a parità di merito, nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** l'articolo 698 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro della Difesa siano definite le modalità di reclutamento dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- VISTO** l'articolo 954, comma 1 del citato decreto legislativo n. 66/2010, in base al quale i VFP1 possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno;
- VISTO** l'articolo 2207 del predetto decreto legislativo n. 66/2010, ai sensi del quale, sino al 2024, le dotazioni organiche del personale Ufficiali, Sottufficiali, Volontari in Servizio Permanente e Volontari in Ferma Prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare sono annualmente determinate –secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati negli artt. 582, 583 e 584 e nel rispetto della ripartizione indicata nell'articolo 798-bis– con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione;
- VISTO** l'articolo 2217 del richiamato decreto legislativo n. 66/2010, che disciplina, tra l'altro, le modalità di determinazione delle consistenze dei VFP1 del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** l'articolo 2224 del suindicato decreto legislativo n. 66/2010, che prevede l'ammissione alla rafferma nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste fino al 2020, dal decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, previsto dall'articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'articolo 798-bis;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 aprile 2014, che prevede, tra l’altro, che i titoli valutabili per l’ammissione alla rafferma dei VFP1 e i relativi punteggi siano determinati con decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Militare, sulla base delle esigenze di ciascuna Forza Armata;
- CONSIDERATO** che la sopra citata norma specifica i titoli che costituiscono attribuzione di punteggio;
- PRESO ATTO** delle indicazioni fornite dagli Stati Maggiori dell’Esercito, della Marina –di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto– e dell’Aeronautica, in merito ai titoli da valutare e ai relativi punteggi da attribuire;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

DECRETA

Art. 1

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di ammissione alla rafferma di un anno, di cui all’allegato “A” del presente decreto, dovranno essere presentate dai VFP1 presso l’Ente in cui prestano servizio al nono e al ventunesimo mese dalla data di decorrenza giuridica della ferma contratta, rispettivamente per la prima e la seconda rafferma.
2. Tali domande dovranno pervenire –per il tramite del Comando dell’Ente in cui l’interessato presta servizio– alla Direzione Generale per il Personale Militare – 6^ Divisione all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa, persomil@postacert.difesa.it) entro il termine del decimo e del ventiduesimo mese di servizio, rispettivamente per la prima e la seconda rafferma. Tali istanze dovranno essere corredate dell’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello previsto dall’allegato 1 al decreto ministeriale 28 aprile 2014, della scheda in allegato “B” al presente decreto, unitamente alla scheda relativa a ciascuna Forza Armata di appartenenza.

Art. 2

(Titoli valutabili per l’ammissione alla rafferma)

1. In considerazione delle indicazioni fornite da ciascuna Forza Armata, la concessione di due successivi periodi di rafferma dei VFP1, ciascuno della durata di un anno, viene effettuata in base alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) rendimento in servizio;

- b) giorni di servizio effettivamente prestato, nei quali vanno computati anche quelli trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio;
 - c) partecipazione a operazioni militari sia in territorio nazionale sia all'estero;
 - d) riconoscimenti, ricompense e benemerienze;
 - e) aver subito ferite per atti ostili in attività operativa, sia in territorio nazionale sia all'estero, che abbiano comportato l'assenza dal servizio per un periodo superiore ai 90 giorni;
 - f) presentazione delle domanda per il reclutamento quale Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) nella stessa Forza Armata di appartenenza;
 - g) titolo di studio;
 - h) conoscenza della lingua straniera;
 - i) altri attestati, brevetti, abilitazioni.
2. Le eventuali irrogazioni delle sanzioni disciplinari del rimprovero e della consegna determinano la decurtazione di punteggio secondo quanto previsto dalle schede di cui agli allegati "C", "C1" e "C2" del presente decreto.

Art. 3

(Rendimento in servizio)

Il rendimento in servizio sarà costituito dalla qualifica finale attribuita nella scheda valutativa o dal giudizio complessivo espresso nel rapporto informativo. Il documento caratteristico dovrà essere compilato al termine del nono e del ventunesimo mese di servizio, ai sensi dell'art. 1025 del decreto legislativo n. 66/2010.

Art. 4

(Giorni di servizio effettivamente prestato)

1. Il servizio dovrà risultare effettivamente prestato.
2. Ai fini della valutazione, dal periodo di ferma dovranno essere decurtati i giorni di assenza per licenza straordinaria di convalescenza, tranne quanto previsto al precedente art. 2, comma 1, lettera b).
Inoltre, non dovranno essere decurtati i giorni trascorsi in licenza straordinaria per esami militari, licenza matrimoniale e licenza di maternità (compresi quelli di assenza per gravidanza a rischio).

Art. 5

(Partecipazione a operazioni militari in territorio nazionale e all'estero)

1. Dovrà essere indicato il servizio prestato dal personale VFP1 impiegato in operazioni militari, sia sul territorio nazionale sia all'estero: tale servizio verrà computato per ogni mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio prestato.
2. Per la Marina Militare l'imbarco su Unità Navali, dislocate all'estero, sarà valutato esclusivamente in relazione al periodo nel quale la singola Unità abbia operato nell'ambito di missioni per compiti umanitari e di protezione, svolti anche per attività di servizio presso Enti/Reparti, parimenti dislocati all'estero, per lo svolgimento di missioni con i medesimi compiti sopra indicati.

Art. 6

(Riconoscimenti, ricompense e benemerenze)

Il Comando di appartenenza dovrà segnalare il possesso dei seguenti riconoscimenti, ricompense e benemerenze:

- a) medaglia al valore (militare o civile);
- b) medaglia al valore di Forza Armata o al merito civile;
- c) medaglia o croce al merito di Forza Armata;
- e) encomio solenne;
- f) encomio semplice;
- g) elogio.

Art. 7

(Personale ferito per effetto di atti ostili)

A coloro che abbiano riportato ferite ovvero lesioni che abbiano comportato un'assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di rafferma, nell'adempimento di attività operative occorse sia in territorio nazionale sia all'estero, è attribuito il punteggio riportato in allegato "C", "C1" e "C2" del presente decreto.

Art. 8

(Presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento VFP4)

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento VFP4 costituirà titolo di valutazione in base al punteggio attribuito nelle schede di cui agli allegati "C", "C1" e "C2" del presente decreto.

Art. 9

(Titoli di studio)

Costituiranno elemento di valutazione esclusivamente i titoli di studio con i relativi voti o giudizi, secondo i criteri indicati nelle schede di cui agli allegati "C", "C1" e "C2" del presente decreto.

Art. 10

(Conoscenza delle lingue straniere)

Costituiranno elemento di valutazione esclusivamente le lingue straniere indicate nella scheda di cui all'allegato "C2" del presente decreto, la cui conoscenza sia stata accertata dalle rispettive Scuole di Lingue Estere di Forza Armata secondo lo standard Nato.

Art. 11

(Altri attestati, brevetti, abilitazioni)

Costituiranno elemento di valutazione esclusivamente gli attestati, i brevetti e le abilitazioni indicati nelle schede di cui agli allegati "C", "C1" e "C2" del presente decreto.

Art. 12
(Graduatorie)

1. Nel rispetto della disponibilità organica preventivamente stabilita dai rispettivi Stati Maggiori di Forza Armata e sulla base delle consistenze organiche previste, fino al 2020, dal decreto del Ministro della Difesa di cui all'art. 2224 del decreto legislativo n. 66/2010, comunicata alla Direzione Generale per il Personale Militare – 6^a Divisione con riferimento a ciascun blocco di incorporamento, viene redatta la graduatoria di merito sulla base delle risultanze aritmetiche dei punteggi attribuiti alle singole voci nelle schede cui agli allegati “C”, “C1” e “C2” del presente decreto.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane.
3. Il personale volontario in ferma prefissata non utilmente collocato in graduatoria, dovrà essere collocato in congedo illimitato improrogabilmente alla data di scadenza della ferma originariamente contratta.

Art. 13
(Abrogazione)

Il decreto direttoriale 30 dicembre 2005 è abrogato.

Roma, 21 OTT. 2014

 Gen. C.A. Francesco TARRICONE
Tarricone